



Comune di Vicenza

ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Palazzo Negrisolò - Contrà Busato, 19 36100 Vicenza - ☎0444/221971-fax 0444/221989
e-mail – asssviluppoecon@comune.vicenza.it

Prot. 20063 - 8.4 del 01 aprile 2009

Vicenza 01 aprile 2009

OGGETTO: DETERMINAZIONE ORARI PER LE ATTREZZATURE DI LAVAGGIO AUTOVETTURE FUNZIONANTI IN SELF- SERVICE 24 ORE SU 24 PRESSO GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 13 dicembre 1996 e l'art. 7 del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 che attribuisce ai comuni la disciplina dell'orario di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

Visto l'art. 6 , lettera f), della Legge Regionale 28 giugno 1988, n. 33 e l'art. 6, lettera g), della Legge Regionale 23 ottobre 2003, n. 23, che assegna ai comuni la competenza degli orari e turnazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 1997, n. 3906 in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti;

Considerato che all'interno delle aree degli impianti di carburante sono presenti attività complementari a servizio dell'autoveicolo che di norma osservano l'orario e i turni di cui alle succitate disposizioni;

Constatato che le tecnologie presenti in dette aree risultano sempre più automatizzate comprese le attrezzature per il lavaggio autovetture funzionanti in self-service 24 ore su 24;

Considerato che, in ore notturne, tali attività di lavaggio disturbano la quiete pubblica;

Rilevato il continuo aumento della succitata tipologia di car-wash funzionanti in self-service presenti negli impianti di distribuzione carburanti;

Visto l'art. 91 del Regolamento di Polizia Urbana e Annona che vieta, salvo le maggiori sanzioni della legge penale e quanto previsto dalla legge 26.10.1995, n. 447, grida, schiamazzi e quant'altro possa arrecare disturbo al vivere sociale e fissa la cessazione dei rumori derivanti da attività dalle ore 23,30 alle ore 6,00 del mattino;

Considerato che tale orario risulta essere insufficiente in quanto arreca disturbo alla quiete pubblica come evidenziato da diverse denunce sia verbali che scritte;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/2000 che determina le competenze del Sindaco;

DISPONE

- 1) di fissare per le attrezzature per il lavaggio autoveicoli funzionanti in self-service 24 ore su 24 ed installati a meno di **mt. 100** da civili abitazioni, il seguente orario di chiusura:

dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino

- 2) di stabilire che, chiunque violi la presente disposizione, sia punito ai sensi dell'art. 249 del Regolamento di Polizia Urbana e Annona e, in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 10, comma 3° della legge Regionale n. 23 del 23 ottobre 2003.

Avverte che, con l'adozione del Piano di Zonizzazione Acustica, ogni gestore di impianto dovrà verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora di zona e nel caso di superamenti dovrà intervenire con misure di bonifica acustica.

E' fatto obbligo a chi di competenza di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Copia del presente provvedimento a:

Confcommercio, Confesercenti, Associazione Artigiani, C.N.A., Federdistribuzioni, Acli, Adiconsum, Adoc, Unione Nazionale Consumatori, Movimento Consumatori, Associazione Vetrine del Centro Storico, AIM, I Portici di Corso Fogazzaro, Carabinieri, Questura, Ufficio Relazioni con il pubblico, Ufficio Stampa.

IL SINDACO
Achille Variati